

L'attività commerciale svolta dagli artigiani

di Marilisa Bombi

Commercio, semplificazione, principio di uguaglianza e chi più ne ha più ne metta. Ma per gli artigiani, che non siano acconciatori ed estetisti, la questione si complica quando strategie di marketing impongono di non limitare l'attività alla mera produzione.

Ci sono i furbetti (nell'accezione positiva del termine)

Dall'epoca in cui aprire un'attività di vendita di prodotti alimentari o un'attività di somministrazione era molto ma molto più difficile di quanto lo sia oggi, e si sorvola sulle motivazioni, hanno iniziato a proliferare, da Nord a Sud, da Est ad Ovest, le pizzerie al taglio e le gelaterie artigianali. Nulla di più semplice. Ciò in quanto non era (e non è) richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti morali, professionali, né viene svolta alcuna verifica in ordine alla conformità edilizia ed urbanistica, anche se un'analisi dovrebbe venir svolta, basti pensare ai frigoriferi e forni installati nell'uno o nell'altro caso che presuppongono una "agibilità" ben diversa da quella che può essere necessaria/sufficiente per un negozio di abbigliamento o di calzature. E ciò in relazione agli impianti tecnologici installati e alla insonorizzazione pertanto doverosa. Poi, con la liberalizzazione e con il maturarsi dei requisiti professionali, scatta quasi automaticamente la scelta di integrare l'offerta con la vendita di bevande. Nulla di più semplice; tanto si dice, non c'è alcuna modifica di destinazione d'uso o, se c'è, è irrilevante perché la gran parte delle leggi urbanistiche consentono l'utilizzo promiscuo delle attività entro specifici limiti o percentuali.

E, sotto questo aspetto, nessuna obiezione si potrebbe esprimere in relazione al fatto che l'articolo 5 del d.lgs 114/1998 dispone che: l'interessato deve dichiarare "di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso".

Più complessa, invece, la questione nelle regioni in cui la disposizione è più vincolistica, com'è ad esempio in Friuli Venezia Giulia, dove, tra le dichiarazioni che dovrebbero essere indicate (secondo chi scrive oggetto di una specifica certificazione tecnica) è disposto che con la SCIA l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e **relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare**, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata.

Come è ben evidente la norma in questione si differisce da quella statale, nel senso che la destinazione d'uso deve essere "commerciale" risultando irrilevante, pertanto, l'eventuale agevolazione urbanistica la quale prevede, all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 19/2009, che: "*Si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall' articolo 5 , per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa.*"

Artigiani agevolati: gli acconciatori ed estetisti

La legge 17 agosto 2005, n. 174, che reca "Disciplina dell'attività di acconciatore" e precisamente, l'articolo 5, comma 2, secondo inciso, dispone che: *Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.* Una disposizione analoga è prevista per il settore dell'estetica, al comma 1 dell'articolo 7 della legge 1/1990, nel senso che: *Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento*

della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il principio di eguaglianza

L'articolo 3 della Costituzione ha introdotto nell'ordinamento interno il principio di uguaglianza. Sulla stessa scia è intervenuto il diritto comunitario. In sostanza, il principio di uguaglianza può operare come criterio di giudizio sulle leggi, nel senso che viene impiegato per valutare se il legislatore abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe o situazioni differenti in modo identico, e se l'eventuale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (sentenze 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes, Racc. p. I-5689, punto 129). Con la conseguenza che tutte le misure adottate dagli organi comunitari, così come tutti i provvedimenti emanati dagli stati membri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario devono rispettare i principi generali del diritto comunitario – tra cui figura il principio di uguaglianza. E allora non ci si può non chiedere perché ai calzolari non è possibile commercializzare lacci e lucido per scarpe o solette, ai sarti: aghi, fili e bottoni, alle lavanderie: prodotti per la cura degli abiti e via dicendo. E' evidente che il legislatore nazionale ha operato, da sempre, con il sistema del copia/incolla; e questo fatto è ben dimostrato dal d.lgs 114/1998 che ripropone lo schema normativo della legge 426/1971 anche se, difatto, le due discipline sono sostanzialmente diverse. L'impostazione complessiva del d.lgs 114/1998 è di carattere urbanistico/commerciale mentre la originaria disciplina commerciale contenuta nella legge 426/71 era una disciplina di programmazione protezionistica.

Come rimediare? Un'interessante soluzione

In attesa che il legislatore nazionale o regionale intervenga ed in relazione al fatto che è il Comune, in base all'articolo 118 Cost l'ente più vicino al cittadino/impresa, è bene sia quest'ultimo a sanare l'ingiusta violazione del principio di uguaglianza perpetuata, attualmente, nei confronti delle imprese artigiane. Per far ciò, lo strumento è inserire nell'ambito del regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale o di polizia locale, (e nel frattempo anche una delibera di indirizzo della Giunta municipale potrebbe essere sufficiente) una norma specifica consenta il legittimo svolgimento dell'attività commerciale, senza con ciò disapplicare la norma primaria ma, anzi, prevedendone l'applicazione. Questa la disposizione da prevedere:

Vendita da parte degli artigiani

Le imprese artigiane effettuano attività di vendita di prodotti, appartenenti al settore alimentare e non alimentare, accessori a quelli di propria produzione previa comunicazione al Comune contenente le dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.

Estratto da PL.COM del 5 dicembre 2014